

CAMERA DEI DEPUTATI N. 175

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**IANNIELLO, GAVA, BARBA, RICCIO STEFANO, ALLOCCA,
BOSCO, CORTESE, LOBIANCO, MANCINI VINCENZO,
PISICCHIO**

Presentata il 30 maggio 1972

**Adeguamento dell'assegno ordinario e concessione di un
contributo straordinario a favore dell'Istituto Froebeliano
Vittorio Emanuele II di Napoli**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si sottopone al vostro esame rappresenta un doveroso atto di riparazione nei confronti di una benefica opera, l'istituto froebeliano Vittorio Emanuele II di Napoli, che, da circa un secolo, svolge assistenza e beneficenza nel campo della istruzione ai ceti poveri e bisognosi in uno dei quartieri più popolari di Napoli.

L'istituto, fondato nel 1873 dalla signora Giulia Salis Schwabe, fu eretto in ente morale di assistenza e beneficenza nel 1887 (regio decreto n. 2465 del 13 marzo 1887), e si mantiene con un assegno di lire 30.287,12 annue del Ministero della pubblica istruzione oltre che con i proventi della scuola, con la rendita del capitale costituitogli in dotazione dalla sua fondatrice, con gli assegni annui ordinari e straordinari del comune, della provincia e di altre amministrazioni pubbliche ed enti morali, e con sussidi e donazioni eventuali (dall'art. 3 dello statuto).

Delle diverse entrate quella che, in origine, costituiva la prevalente, era l'assegno di lire 12.400 erogato dal Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 7 della convenzione stipulata il 16 febbraio 1887 e approvata con regio decreto 13 marzo 1887 n. 2465.

Con convenzione del 30 ottobre 1903, articolo 2, tale assegno veniva elevato a 25.000 lire

annue e trasformato da sussidio in assegno ordinario a carattere permanente.

L'incremento fu concesso, ai sensi dell'articolo 3 dello statuto organico dell'epoca, approvato con regio decreto 27 aprile 1899, n. 259, con questa precisa motivazione, riportata nella nota del documento parlamentare n. 29 — legislazione dodicesima — sessione 1904 — Camera dei deputati — riflettente il capitolo 206 dello stato di previsione delle spese del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1905-1906: « l'aumento di lire 12.600 è dato per convertire in " assegno " ciò che costituiva sussidio e che pertanto tale somma è trapassata dal capitolo sussidio ».

L'ultima elevazione dell'assegno ordinario alle attuali 30.287,12 lire venne operata in occasione dell'approvazione dello stato di previsione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1914-15, con la seguente giustificazione « affinché l'istituto froebeliano possa meglio rispondere ai suoi fini istruttivi ed educativi » (nota apposta al capitolo 151).

Da tale epoca, vale a dire da oltre mezzo secolo, l'assegno non ha subito variazioni.

L'azione riparatrice della presente proposta di legge, consiste appunto nel ripristinare l'originario « valore reale » dell'assegno e nel ripagare parzialmente le perdite subite dal-

l'istituto per la mancata tempestiva rivalutazione dell'assegno medesimo.

Ma il debito consolidato di oltre 300 milioni ed il disavanzo di esercizio di oltre 50 milioni annui dell'istituto froebeliano che si propone di risanare con la presente legge, non è stato causato soltanto dalla mancata rivalutazione dell'assegno del Ministero della pubblica istruzione e dei contributi del comune di Napoli e della provincia.

Esso trae origine altresì da un susseguirsi di gestioni non sempre oculate, che per essere state quasi tutte di carattere straordinario, non sono da imputarsi ad insufficienze funzionali dell'istituto.

L'istituto froebeliano è stato quasi sempre amministrato in regime commissariale: dal 1935 al 1938 (gestioni Salerni), dal febbraio 1938 al luglio 1939 dal consiglio di amministrazione (presidente professor Tarantino), dall'agosto 1939 al luglio 1947 gestione commissariale (Salerni, Spaziante, Cianfione), dall'agosto 1947 al luglio 1951 dal consiglio di amministrazione (presidente professor Cortese), dall'agosto 1951 all'ottobre 1963 gestione commissariale (onorevole professor D'Ambrosio), dall'ottobre 1963 dal consiglio di amministrazione, presidente professor Longobardi.

Il consiglio, scaduto nel 1967 fu rinnovato e presidente fu nominato il professor Pasquale Mazzarella. E seguita infine una nuova gestione commissariale affidata al dottor Sciaraffia, che tuttora regge le sorti dell'istituto con alto senso di responsabilità e provata esperienza e preparazione, salva la breve parentesi di alcuni mesi nei quali la gestione stessa venne commessa ad un consiglio incompleto, dimessosi poco dopo la nomina.

L'amministrazione più oculata è stata quella del commissario Salerni, il quale nelle due gestioni riuscì a portare il bilancio in pareggio anche se costretto a contrarre dei mutui uno dei quali mediante cessione trentennale dell'assegno fisso ministeriale (anno 1936) di lire 30.287,12.

Le gestioni successive svoltesi in tempi calamitosi (si fa riferimento a quelle dal 1942 al 1951) furono in genere, inosservanti delle norme dettate dallo statuto e dal regolamento, anche se tali inosservanze erano giustificate dalle condizioni dell'immobile quasi distrutto dai bombardamenti aerei e ricostruito a spese dello Stato, dalla suppellettile scolastica che

andava rinnovata unitamente alle attrezzature della cucina e refettorio per poter assicurare agli alunni frequentanti le scuole annesse quella assistenza ed istruzione volute dall'atto di fondazione dell'istituto.

L'inosservanza però delle norme regolamentari, in seguito, è divenuta una regola, tanto è vero che la quasi totalità dei provvedimenti adottati, ad eccezione di quelli riguardanti la carriera delle insegnanti elementari delle scuole parificate, presentano irregolarità formali e sostanziali.

Alcuni deliberati non risultano trasmessi, per l'approvazione all'autorità tutoria e altri, invece, inviati e restituiti non approvati, hanno avuto regolare esecuzione.

Nel periodo di gestione commissariale risulta assunto personale amministrativo, di servizio ed insegnanti in misura superiore alle effettive necessità.

Il disavanzo, dunque, è dovuto anche al disordine amministrativo e all'inflazione di personale operato da gestioni commissariali e quindi riferibili esclusivamente e direttamente agli organi di controllo.

Non si possono, oggi, rovesciare sul corpo insegnante né sul personale dipendente né tantomeno sulle rare gestioni ordinarie le conseguenze della grave crisi finanziaria che travaglia l'istituto. E neppure si possono far pagare alla popolazione, con la minaccia di soppressione delle attività dell'istituto, colpe non proprie.

La proposta di legge si propone, perciò, il ripianamento finanziario dell'istituto, previo ripristino giuridico delle sue funzioni istituzionali nel campo istruttivo ed educativo. Agli organi di amministrazione dell'istituto si demanda, invece, il compito di chiamare a far parte del consiglio direttivo — previa modifica delle norme statutarie e regolamentari — un rappresentante del corpo insegnante eletto dalla categoria all'inizio di ogni anno scolastico e un rappresentante delle famiglie degli alunni nominato annualmente dal provveditore agli studi su una terna di nominativi proposta dal preside, per corresponsabilizzare alle finalità dell'Istituto anche questi due componenti della comunità scolastica e assicurare così un effettivo e più corretto autogoverno dell'istituto.

Nella scorsa legislatura fu reperita anche la copertura finanziaria in occasione della presentazione di analoga proposta di legge n. 2003 dell'11 novembre 1969.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'assegno di lire 30.287,12, iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 7 della convenzione del 16 febbraio 1887, approvata con regio decreto 13 marzo 1887 n. 2465 e successive integrazioni e modificazioni, corrisposto all'istituto froebeliano Vittorio Emanuele II di Napoli — nei confronti del quale non si applica il disposto del regio decreto 22 aprile 1943 n. 438 — è elevato a lire 50 milioni annui a decorrere dal 1° gennaio 1970.

ART. 2.

Per i primi tre anni l'assegno ordinario di cui al precedente articolo sarà integrato da un contributo straordinario di cento milioni all'anno, da devolvere al ripianamento del bilancio dell'istituto.

ART. 3.

Alla copertura dell'onere finanziario di cui agli articoli 1 e 2, si farà fronte con le opportune variazioni al capitolo 67 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, e per la parte eccedente mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.